

Sentenza: n. 88 dell'11 marzo 2011

Materia: tutela delle minoranze linguistiche

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, comma, secondo 6 e 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, articolo 37, comma 2 bis del Dlgs 31 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), legge 15 febbraio 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 8, comma 2, lettera r) della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n.5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia)

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata, relativa ad interventi nel settore toponomastica e cartellonistica, recita: *La Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2 (di origine veneta).*

L'Avvocatura dello Stato ravvisa una violazione della norma costituzionale, articolo 6, posta a tutela delle minoranze linguistiche, in quanto essa eccederebbe il dettato statale della specifica legge 482/1999 che prevede la sola tutela delle minoranze linguistiche storiche e non dei dialetti e consentirebbe alle Regioni a statuto speciale norme più favorevoli solo mediante norme di attuazione dei rispettivi statuti, nonché una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) ordine pubblico e sicurezza, poiché l'articolo 37 bis del codice della strada limita alle lingue regionali l'utilizzo nei segnali di localizzazione territoriale,

La Corte giudica infondata la censura avanzata., perché la speciale legge sulle minoranze linguistiche storiche non esaurisce " *il riconoscimento ed il sostegno al pluralismo linguistico*", che si compone anche di lingue regionali e di idiomi locali, e, richiamata la propria giurisprudenza, afferma come la tutela delle minoranze linguistiche sia un principio fondamentale sancito non solo dall'articolo 6, ma anche rinvenibile nell'articoli 2 e 3, in quanto la lingua costituisce identità individuale e collettiva e non può essere considerata quale motivo discriminante.

Le regioni possono legiferare a sostegno del patrimonio linguistico dei loro territori, essendo loro preclusa solo l'individuazione di un'ulteriore lingua minoritaria rispetto a quelle elencate dal legislatore statale.

Quanto alla presunta violazione dell'art.117, secondo comma, lettera h), la Corte rileva come la disposizione impugnata si limiti ad incentivare l'uso del dialetto anche nella cartellonistica stradale, senza che però questo significhi una limitazione o sovrapposizione con la segnaletica stradale per la localizzazione territoriale.